



CITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



IV SETTORE - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
Piazza Schettini, 1 - 80045 Pompei - tel. 0818576307 fax 0818505298

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE**

SETTORE IV

Proposta di determinazione del Dirigente registrata al n. 7 del 27/01/2015.
Cap. 124 bilancio 2015

Oggetto: Romano Patrizia/Comune di Pompei. Incarico a legale di fiducia:
Avv. Antonio Mazza.

Determinazione del Dirigente adottata in data 27/01/2015 al n. 7.



IL DIRIGENTE

Ten. Col. dott. Gaetano Petrocelli

Registrata al Registro Generale delle Determinazioni della Segreteria Comunale
in data.....- 3 FEB 2015.....n° 139.....

IL DIRIGENTE AA.GG.

Oggetto: Romano Patrizia/Comune di Pompei. Incarico a legale di fiducia:
Avv. Antonio Mazza.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- con atto di citazione in appello, ex art. 342 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, notificato all'Ente in data 24/09/2014, la sig.ra Romano Patrizia, difesa dallo studio legale Sorrentino nella persona dell'avv. Maria D'Aniello, impugnava la sentenza n. 173/2014 emessa dal Giudice di Pace di Pompei in data 21/02/2014;
- che la causa, iscritta al Ruolo Generale del Tribunale Civile al n. 5266/2014, veniva assegnata al Giudice dr. Angelo Scarpati che fissava la prima udienza di comparizione per il 20/01/2015;
- con nota prot. gen. n. 554 del 09/01/2015 il Dirigente del IV Settore Sicurezza e Polizia Locale trasmetteva la proposta di deliberazione al Dirigente del I Settore AA.FF. per la costituzione in giudizio in opposizione al predetto atto di citazione, al fine di acquisire il prescritto parere di regolarità contabile, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per la successiva approvazione da parte della Giunta Comunale;
- considerato il breve lasso di tempo rimasto e onde evitare la contumacia in giudizio dell'Ente per tardiva deliberazione da parte della Giunta Comunale, si predispondeva apposita comparsa di costituzione e risposta che veniva depositata presso la cancelleria del Giudice dr. Scarpati in data 20/01/2015, unitamente a delega di rappresentanza in giudizio per la predetta udienza, a cui si presenziava in difesa dell'Ente, e che l'adito giudicante rinviava alla data del 24/06/2015 per il deposito delle comparse conclusionali secondo quanto disposto dal Codice di Procedura Civile;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 19/01/2015 e per le motivazioni nella stessa esplicitate, che qui si intendono integralmente riportate, la Giunta Comunale autorizzava la costituzione in giudizio dell'Ente dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in appello, ex art. 342 c.p.c., nel procedimento de quo, mediante conferimento di incarico al legale da designarsi da parte del Dirigente del IV Settore Sicurezza e Polizia Locale;
- Con la medesima delibera veniva assunto anche l'impegno di spesa necessario per l'attività da svolgere da parte del legale da nominare, per un importo complessivo di euro 500,00 comprensivo di IVA e CPA;

- rilevato che per una compiuta e rituale costituzione in giudizio, occorre procedere al conferimento dell'incarico al legale di fiducia dell'Amministrazione;
- a tal uopo si propone di conferire mandato "ad litem" all'avv. Antonio Mazza, con studio in Pompei alla via Mazzini n. 83, 80045 Pompei (NA), C.F. n. MZZNTN66L06G813X, P.I. n. 03622671216, presente nell'albo dei legali di fiducia dell'Ente, approvato con deliberazione di G.C. n. 140 del 23/06/2011, per difendere il Comune di Pompei dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in appello ex art. 342 c.p.c.;
- di stabilire che, in base al decreto Bersani, convertito in legge n. 248/06, con il quale è data la possibilità di negoziare le parcelle, al nominando avvocato spetta il compenso di €. 500,00 comprensivo delle spese generali, IVA e CPA da imputare al capitolo 124;
- di imputare la spesa, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 all'esercizio finanziario 2015, in quanto la scadenza dell'obbligazione è prevista per quell'anno.



Il Responsabile Ufficio Contenzioso
Ten. dott. Mario Brizio


IL DIRIGENTE

- Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Letta e fatta propria la relazione che precede;
- Ritenuto di dover provvedere alla nomina, conferendo mandato "ad litem" all'avv. Antonio Mazza, per difendere il Comune di Pompei dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, in opposizione all'atto di citazione in appello, ex art. 342 c.p.c., proposto dalla sig.ra Romano Patrizia avverso la sentenza n. 173/2014 emessa dal Giudice di Pace di Pompei in data 21/02/2014;

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 1 del 19/01/2015 relativamente alla costituzione in Giudizio dell'Ente contro l'atto di citazione in parola presentato dalla sig.ra Romano Patrizia;

- 2) di incaricare, per le motivazioni già espresse, l'Avvocato Antonio Mazza, con studio in Pompei alla via Mazzini n. 83, 80045 Pompei (NA), C.F. n. MZZNTN66L06G813X, P.I. n. 03622671216;
- 3) di prendere atto che il nominando avvocato assume l'incarico per un compenso di € 500,00 comprensivo di IVA e CPA ;
- 4) di dare atto che il nominato Avv. Antonio Mazza dovrà procedere alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico che si allega alla presente;
- 5) di impegnare la prevista spesa di costituzione in giudizio di €500,00 comprensivo delle spese per IVA e CPA sul capitolo 124 del corrente Bilancio, e di procedere alla liquidazione della parcella in favore del legale, a conclusione del giudizio e previa presentazione di relativa fattura, imputando la spesa al cap. 124 del bilancio 2015 in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011;
- 6) di dare corso con la presente determinazione, alla pubblicazione sul link "Amministrazione Trasparente" ai sensi del d.lgl. n.33/13, nonché nella sezione Consulenti e Collaboratori.



IL DIRIGENTE/COMANDANTE
Ten. Col. dott. Gaetano Petrocelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Petrocelli', is written over the typed name.

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno 2015, addì 27 del mese di Gennaio in Pompei, c/o piazza Schettini - Settore Polizia Municipale.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Pompei (di seguito Comune), in persona del Dirigente Settore Polizia Municipale dr. Petrocelli Gaetano domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Piazza Bartolo Longo 36 (P.I. 01242681219) in nome e per conto del quale agisce;

E

l'Avvocato Mazza Antonio, con studio in Pompei alla via Mazzini n. 83, P. Iva 03622671216 (di seguito legale),

PREMESSO CHE

- il Comune di Pompei intende costituirsi nel giudizio in opposizione all'atto di citazione in appello dinanzi al tribunale di torre Annunziata promosso dalla sig.ra Romano Patrizia, rappresentata e difesa dallo studio legale Sorrentino nella persona dell'avv. Maria D'Aniello, avverso la sentenza n. 173/2014 emessa dal Giudice di Pace di Pompei in data 21/02/2014, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 25/09/2014 al n. 26465, notificato al Comune di Pompei il 24/09/2014

- a tal fine la Giunta Minipale con delibera n. 1 del 19.01.2015 ha deliberato la costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata e con determinazione dirigenziale n. 7 del 27/01/2015 si è conferito l'incarico legale all'Avvocato Antonio Mazza;

CIO' PREMESSO


Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario ed extragiudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la difesa degli interessi del Comune mediante costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata, per il giudizio di cui in premessa avverso l'atto di citazione in appello della si.ra Romano Patrizia notificato al Comune di Pompei il 24/09/2014;
2. Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto per un ammontante complessivo di € 500,00 (Cinquecento/00) ivi compresi IVA e CPA;
3. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
 - a. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza .
 - b. Il comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
 - c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
4. Il legale dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si sono occupati in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. e del c.c. a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
5. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

6. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.
7. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale incaricato, previa comunicazione scritta, anche eventuale invio di Pec, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).
8. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
9. Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assumono l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del d.l. n. 187/10.
10. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratteranno i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
11. Ai fini della presentazione della parcella, l'incarico si intende esaurito in caso di recesso, ai sensi dell'articolo 2237 del codice civile o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio, cui si riferisce l'incarico. A tal proposito, l'Avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. Il legale potrà chiedere, entro 60 giorni dall'incarico, un acconto che non sia superiore al 50 per cento dell'importo di cui al punto 2. In quella stessa sede il legale prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'amministrazione. La liquidazione della parcella avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.
12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
13. La presente scrittura privata è redatta in due originali e sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda, allegata al d.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.


Letto, approvato e sottoscritto

Pompei, 27/01/2015



IL LEGALE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. , le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).



IL LEGALE

COPIA AVVOCATO

OP



CITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
L. 20/1/15
IL RESPONSABILE



COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - Ufficio Contenzioso
Piazza Schettini n. 1 - Pompei (NA) Tel. 081/8506164- Fax. 081/8505298

Reg. nr. 12/- 135/2014/uff. cont.
seguito del 19.01.2015

Al Giudice del Tribunale di Torre Annunziata
Dr. Scarpati Angelo
R.G.Nr. 5266/2014 Ruolo gen. Aff. Civili

Oggetto: **ROMANO Patrizia/Comune di Pompei**: costituzione in giudizio in opposizione all'atto di citazione in appello, ex. art. 342 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata avverso la sentenza n. 173/2014. Udienda di trattazione per il giorno **20.01.2015** - R.G. Nr. 5266/2014 Ruolo gen. Aff. Civili.
Giudice Dr. Scarpati Angelo. Presentazione atti. Controdeduzioni.

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

L'Ufficio Contenzioso del Comando di Polizia Municipale di Pompei, nel dare seguito all'atto di citazione in appello, ex. art. 342 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata avverso la sentenza n. 173/2014, relativa al procedimento R.G. **5266/2014**, assunta al Registro del Comando di Polizia Municipale del Comune di Pompei in data 29.09.2014 al nr.7290, afferente il ricorso presentato dall'Avv. Maria D'Aniello, in difesa della sig.ra Romano Patrizia, rappresenta quanto segue:

con sentenza n. 173/2014, R.G. n. 483/2013, emessa dal Giudice di Pace di Pompei dott. Antonio Cangella il 21/02/2014, veniva accolto il ricorso proposta dalla sig.ra Romano Patrizia e veniva annullato il verbale n. AU 75278/2013 del 06/09/2013 elevato dal personale ausiliario in servizio presso la società A.I.P.A. S.p.A.;

con la predetta sentenza veniva condannato il Comune di Pompei, in persona del Sindaco p.t., alla ripetizione in favore degli Avv.ti Matilde Sorrentino e Vincenzo Borrelli, dichiaratisi antistatari, alla somma di €. 37,00, compensando integralmente tra le parti i diritti e gli onorari del presente giudizio, giustificando tale scelta, nei motivi della decisione, per il comportamento collaborativo tenuto dalla P.A.;

con atto di citazione in appello presentato al Tribunale di Torre Annunziata in opposizione alla sentenza n. 173/2014 la sig.ra Romano Patrizia eccepiva la non divisibilità della decisione del Giudice di prime cure, in quanto affetta, e perché si asteneva da una corretta valutazione circa l'attività esercitata dal professionista in ordine al fatto storico contravvenendo al principio del riconoscimento del diritto all'onorario, costituito da diritti, onorari rimborso forfettario, spese generali, 4% c.p.a., 22 I.V.A.);

ciò premesso l'avv. Maria D'Aniello, in rappresentanza e difesa della sig.ra Romano Patrizia, chiedeva al Giudice adito di: 1) affermare e dichiarare il giusto onorario di causa agli avv.ti antistatari e per effetto condannare il Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante il Sindaco p.t., al pagamento delle spese di primo grado al giudizio, costituite da spese, diritti ed

onorari di causa, nonché il 15% forfettario delle spese generali, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c. agli avv.ti antistatari del 1 grado di giudizio; 2) condannare per effetto il convenuto in persona del legale p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, nonché il 15% forfettario sulle spese generali, con attribuzione ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto avvocato, che si dichiara anticipatario.

Con la presente comparsa di costituzione e risposta il Comune di Pompei, in persona del Sindaco p.t., si costituisce in giudizio, a mezzo del personale delegato dal Dirigente del IV Settore Sicurezza e Polizia Locale contestando la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto per le seguenti ragioni:

CORRETTA APPLICAZIONE DELL'ART. 92 C.P.C.

Nel caso di specie il provvedimento di compensazione parziale delle spese per "giusti motivi" trova nella sentenza un adeguato supporto motivazionale (cfr. sentenza n. 20598 del 30 luglio 2008, emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile).

Infatti il Giudice di Pace dott. Antonio Cangella nella sentenza de qua assolve all'obbligo di dar conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese evidenziando, nei motivi della decisione, che la pubblica Amministrazione sulla quale gravava l'onere probatorio in ordine alla responsabilità dell'opponente, ai sensi dell'art. 23 comma 12 della legge 689/81, e in accoglimento delle ragioni esposte dalla parte ricorrente, ha prodotto in giudizio un provvedimento con il quale ha disposto, in regime di autotutela, l'annullamento del verbale impugnato.

In virtù della documentazione prodotta e delle risultanze istruttorie, il Giudice di Prime Cure, ha deciso l'annullamento dell'opposto verbale, in quanto illegittimo, e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Infine, tenendo conto del comportamento collaborativo della P.A. che ha adottato un provvedimento di annullamento in autotutela, ha condannato la stessa alla ripetizione delle spese sostenute per l'iscrizione a ruolo del ricorso, disponendo la compensazione dei diritti e degli onorari del presente giudizio.

Tutto ciò premesso, il Comune di Pompei, in persona del Sindaco p.t., come sopra rappresentato,

CHIEDE E CONCLUDE


Voglia l'On.le Giudice del Tribunale di Torre Annunziata adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:

- 1) Nel merito dichiarare infondato l'atto di citazione in appello contro il Comune di Pompei, in opposizione alla sentenza n. 173/2014 emessa dal Giudice di Pace di Pompei, per i motivi di cui innanzi e per effetto disporre l'archiviazione;
- 2) condannare parte ricorrente alla refusione, in favore della cassa comunale, delle spese improvvidamente causate al Comune di Pompei per la presentata opposizione nella misura ritenuta di giustizia.

Si allegano i seguenti atti consistenti in:

- 1) **delega di rappresentanza in giudizio per l'udienza del 20/01/2015;**

Il Responsabile Ufficio Contenzioso P.M.
Ten. dott. Mario Brizio



Il Dirigente
Comandante della Polizia Municipale
Ten. Col. dott. Gaetano Petrocelli



CITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



IV SETTORE - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
Piazza Schettini, 1 - 80045 Pompei - tel. 0818578307 fax 0818505298


Reg. n. 7290/P.M.
seguito del 19/01/2015

Al Tribunale di Torre Annunziata
Sezione Civile
Giudice Dr. Scarpati Angelo

Oggetto: ROMANO Patrizia/Comune di Pompei **(R.G. n. 5266/2014)**
Delega di rappresentanza. Udienda del 20/01/2015.

Si delega l'Istruttore direttivo di vigilanza Ten. dr. Mario Brizio nel presenziare in nome e per conto dell'Ente nel procedimento civile in oggetto per l'udienza del 20/01/2015.

Si ringrazia.



Il Dirigente
Comandante della Polizia Municipale
Col. dott. Gaetano Petrocelli

Si attesta la regolarità, la congruità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento dei Controlli Interni e del d.l. n. 174/2012.

Pompei, li 27/01/2015



Dirigente del IV Settore
Ten. Col. dr. Gaetano Petrocelli

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL DIRIGENTE DEGLI AFFARI FINANZIARI

Vista la determinazione dirigenziale del Settore IV n. 7 adottata il 27/01/2015;
Visti gli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del TUEL e il D.Lgs. n. 118/2011, relativo all'Armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali,

APPONE

AL PRESENTE PROVVEDIMENTO, IL **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE** ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA, CHE PERTANTO IN DATA ODIERNA DIVIENE ESECUTIVO E ATTESTA, ALTRESÌ, CHE IL PROVVEDIMENTO NON ALTERA GLI EQUILIBRI FINANZIARI.

DATI IMPEGNO O LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Ammontare del presente impegno € 500,00						
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Anno
01	02	1	03.02.11	124	500,00	2015
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Anno
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Anno
Competenza	Residuo		Impegno numero		2/450.2015	
Codice creditore						
Codice CIG			DURC ALLEGATO		SINO	

IMPEGNO GIÀ ASSUNTO, AL CAPITOLO N. _____ - IMP. N. _____

Risorsa di entrata correlata alla spesa		
Reversale n.		

ATTO NON COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA NÉ DIMINUZIONE DI ENTRATA

ATTO ESTRANEO AL PARERE CONTABILE

Precisazioni:

Pompei, 30/1/2015

IL DIRIGENTE DEGLI AFFARI GENERALI E FINANZIARI
dr. Eugenio PISCINO